

REGOLAMENTO (CE) N. 1729/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1997

relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi o del contributo di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 5 e 15,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽³⁾, si può procedere ad un adeguamento dell'importo della restituzione qualora nel periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione con restituzione fissata periodicamente e il giorno dell'esportazione si verifichi una modifica dei prezzi dello zucchero fissati a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81; che tale possibilità di adeguamento è prevista solamente qualora intervenga una modifica dei prezzi fissati in ecu;

considerando che nel determinare le restituzioni all'esportazione si tiene conto dell'importo del contributo di magazzinaggio da pagare al momento dello smercio dello zucchero, in quanto fa parte del prezzo dello zucchero franco stabilimento, a prescindere dalla sua destinazione; che è pertanto previsto anche l'adeguamento delle restituzioni all'esportazione stabilite mediante gara non solo in seguito a modifiche dei prezzi fissati in ecu, ma anche in caso di modifiche del contributo di magazzinaggio tra il giorno di presentazione della domanda di titolo e quello dell'esportazione; che, per garantire parità di trattamento e la miglior gestione possibile del mercato dello zucchero, occorre estendere tale possibilità di adeguamento anche alle restituzioni fissate periodicamente per l'esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio, di sciroppi di zucchero e di isoglucosio esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, restituzioni che sono state fissate in anticipo prima della modifica del prezzo d'intervento in questione e/o della

modifica del contributo di magazzinaggio, con l'espletamento delle formalità doganali di esportazione a tale data o successivamente;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce che il tasso di restituzione calcolato con il sistema di fissazione anticipata viene adattato in base alle stesse norme in vigore per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale; che tale adeguamento verrà pertanto effettuato in base alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero considerato in vigore il giorno di deposito della domanda di titolo e quello in vigore per lo stesso zucchero il giorno dell'esportazione, prezzi maggiorati rispettivamente del contributo di magazzinaggio applicabile contemporaneamente al prezzo di cui trattasi;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del volume degli scambi di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dello zucchero candito bianco o greggio, occorre applicare a questi prodotti, alle stesse condizioni, tale possibilità di adeguamento delle restituzioni e, nell'ottica di una parità di trattamento, estendere tale possibilità anche all'isoglucosio e allo sciroppo d'inulina quando i prodotti in causa sono esportati allo stato naturale;

considerando che è quindi opportuno, ai fini di una gestione corretta del settore in questo campo, precisare talune modalità amministrative e tecniche che consentono di applicare in modo uniforme l'adeguamento della restituzione per il prodotto di base in causa;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 747/89 della Commissione, del 22 marzo 1989, relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi nel settore dello zucchero⁽⁵⁾ e rendere applicabile il presente regolamento, per la prima volta, alle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti a partire dal 1° ottobre 1997 per l'esportazione dello zucchero di nuova produzione;

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 20. 3. 1989, pag. 48.